

FAQ. – Misura 19. PERSONALE DEI GAL

Domanda: Con riferimento alla seguente dizione, riportata a pag. 14 delle disposizioni attuative della 19.2, con asterisco in calce alla tabella dei criteri di assegnazione dei punteggi:

*"*Il personale con i requisiti previsti nel principio del criterio "Qualità tecnico-amministrativa del GAL " verrà selezionato dal GAL stesso, attraverso procedure di evidenza pubblica, a seguito della selezione del GAL e del PAL, nel rispetto di quanto riportato nel funzionigramma e della dichiarazione di impegno del rappresentante legale del GAL per acquisire il punteggio, pena la revoca dell'ammissione a finanziamento del progetto",*

atteso che tale dizione non rappresenta criterio di selezione ai fini della 19.2, ma costituisce modalità di selezione del personale che, appunto, dovrà essere adottata, ove necessario, successivamente alla chiusura della 19.2,

SI CHIEDE:

Di confermare che tale dizione è riferita alla selezione del personale necessario ai GAL di nuova costituzione e/o alla selezione delle ulteriori figure, eventualmente mancanti ai GAL già costituiti

Ciò anche considerato che tale dizione NON SAREBBE APPLICABILE a quei GAL già costituiti che intrattengono, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro nelle diverse forme previste dalla normativa italiana con Risorse Umane selezionate nel precedente ciclo e dotate dei necessari profili professionali.

Come riferimento precedente si riporta quanto previsto nel MANUALE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI DELL'ASSE 4 "ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER" (4 agosto 2011) pubblicato il 7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA- PARTE I n. 42 4.1. Organizzazione del GAL (pag 31)

"I GAL già abilitati nell'ambito delle iniziative Leader II o Leader+, che possiedono già una struttura operativa costituita da risorse umane selezionate nell'ambito di tali programmazioni, possono continuare ad avvalersi di tale personale qualora questo continui ad intrattenere, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro con il GAL. Di tale continuità nel rapporto di lavoro il GAL dovrà fornire adeguata dimostrazione. La prosecuzione del rapporto di lavoro con il GAL nell'ambito dell'asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013 dovrà essere oggetto di adeguata ratifica da parte dell'organo decisionale del GAL."

SI CHIEDE infine:

Di confermare che i criteri di assegnazione di punteggio relativi alla qualità tecnico-amministrativa del GAL, sono applicabili al personale dei GAL preesistenti, che con tali Soggetti intrattengono rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

Risposta: Si premette che con nota prot. 29677 del 09.06.2016, inviata ai componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, a seguito delle osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione Europea, viene ribadito che rispetto ai criteri declinati per il principio **Qualità tecnico-amministrativa del GAL** il personale vada rifelezionato attraverso procedure di evidenza pubblica.

Si intende precisare che tale prescrizione, la cui inosservanza determina la revoca del finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo si applica ai GAL ammessi alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, indipendentemente dalla circostanza di essere neocostituiti o già costituiti.

Pertanto, per le figure previste dal criterio "Qualità tecnico-amministrativa del GAL " la selezione dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica (i relativi bandi dovranno necessariamente essere pubblicati nel sito del GAL e nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020) e dovranno

trovare rispondenza nel funzionigramma indicato nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.

Si può non ricorrere a procedura di evidenza pubblica esclusivamente per le altre figure professionali, con le quali il GAL intrattenga un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che le stesse siano state selezionate e conseguentemente contrattualizzate senza soluzione di continuità nel corso della precedente programmazione LEADER.

Inoltre, la selezione con procedura di evidenza pubblica non è di applicazione ai fini dell'affidamento dell'incarico di elaborazione della Strategia di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo, la cui prestazione dovrà essere rendicontata con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 140/2012.

Inoltre, a seguito di richieste di chiarimenti verbali, si precisa che i costi di gestione e animazione previsti dalla sottomisura 19.4, il cui importo non potrà superare il 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP, sono da considerarsi aggiuntivi alla spesa ammessa ai sensi della sottomisura 19.2.